Conto Corrente con la Posta
Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 302 del 30 dicembre 1939-XVIII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
PARTE PRIMA
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. **1921**.

Modificazioni all'ordinamento del Governatorato di Roma.

LEGGE 14 dicembre 1939-XVIII, n. **1922**.

Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno.

LEGGE 30 dicembre 1939-XVIII, n. **1923**.

Modificazioni alle piante organiche del personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a 22 posti di Istitutore, a 4 posti di istitutrice e a 12 posti di vice economo nei Convitti nazionali.

Concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica.

Aumento del numero delle cattedre dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale e di altri Istituti e Scuole, messe a concorso col decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII e proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso medesimo.

Concorsi a 8 posti di macchinista e a 50 posti di bidello nei Regi istituti medi di istruzione.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 1921.

Modificazioni all'ordinamento del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 346 del testo unico della legge comunale provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Il Governatorato è retto da un Governatore, coadiuvato da due Vice governatori. Il Governatore designa il Vice governatore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

« La Consulta di Roma è composta di dodici membri ».

Art. 2.

Negli articoli 348 e 349, primo comma, 351 e 352 del testo unico sopracitato le parole: « il Vice governatore » e negli articoli 349, ultimo comma, 350 e 354, primo comma, le parole « al Vice governatore » sono sostituite rispettivamente dalle parole « i Vice governatori » e « ai Vice governatori », nell'art. 354, secondo comma, alle parole « del Vice governatore » sono sostituite quelle « dei Vice governatori »; negli articoli 375, primo ed ultimo comma, e 376, primo comma, alle parole « del Vice governatore » e « dal Vice governatore » sono sostituite rispettivamente quelle « di un Vice governatore » e « da un Vice governatore ».

Art. 3.

Nel ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2615, il numero dei posti di Vice governatore di Roma (grado 4°) è aumentato da uno a due.

Qualora detti posti siano conferiti a persone che rivestano o abbiano rivestito nella gerarchia statale grado superiore al 4°, ad esse è conservato o attribuito il trattamento economico del grado 3°.

L'eventuale promozione a grado superiore al 4° dei funzionari incaricati delle funzioni di Vice governatore non determina cessazione dalla carica medesima.

Art. 4.

Agli effetti del servizio il Segretario generale dipende anche dai Vice governatori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922.

Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La procedura di incorporazione per decreto Reale, preveduta nel comma primo dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, è obbligatoriamente applicata, con l'osservanza delle disposizioni della presente legge, nei confronti delle Casse di risparmio costituite da almeno un decennio e dei Monti di credito su pegno classificati di prima categoria pure da almeno un decennio, aventi la sede centrale in un Comune non capoluogo di provincia, e con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, in cui l'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi non superava, al 31 dicembre 1938-XVII, i trenta milioni di lire.

Il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito determina l'Istituto incorporante scegliendolo fra le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria della provincia nella quale l'Ente da incorporare ha la propria sede, ovvero di provincie limitrofe.

In caso di incorporazione di un Monte di credito su pegno di prima categoria in una Cassa di risparmio, questa deve istituire una sezione per le operazioni di pegno o, comunque, assicurare il servizio delle operazioni stesse.

La sede della Cassa di risparmio o del Monte di credito su pegno di prima categoria incorporato, diventa filiale dell'Istituto incorporante.

Art. 2.

L'accertamento delle attività e delle passività della Cassa di risparmio o del Monte di credito su pegno di prima categoria che deve essere incorporato è effettuato mediante verbale sottoscritto dagli organi amministrativi degli Enti interessati.

Quando sussiste divergenza circa l'accertamento o quando esso non è effettuato nel termine stabilito dall'Ispettorato, questo determina d'ufficio la consistenza patrimoniale della Cassa o del Monte da incorporare, previe le indagini che ritiene opportune.

Art. 3.

L'Istituto incorporante deve destinare una quota degli utili netti annuali disponibili a favore delle opere di assistenza del Comune in cui la Cassa di risparmio o il Monte di credito su pegno di prima categoria incorporato aveva sede.

La quota è stabilita in misura proporzionale al patrimonio apportato dall'ufficio incorporato.

Art. 4.

Qualora la situazione di una Cassa di risparmio o di un Monte di credito su pegno di prima categoria sia tale per cui si renda applicabile la procedura di cui all'art. 1, il Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ha facoltà di disporre che la gestione dell'azienda sia assunta da un commissario, previo sommario processo verbale d'inventario. Questi ha tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni vengono a cessare.

Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La gestione commissariale permane fino al compimento delle operazioni di incorporazione. Al commissario si applica la disposizione dell'art. 64, comma settimo, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 5.

L'applicazione delle precedenti disposizioni avrà luogo il 1° luglio 1940-XVIII. Le medesime disposizioni saranno, altresì, applicate alla fine di ogni quinquennio successivo a questa data, con riferimento all'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi, accertato alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Art. 6.

Il decreto Reale e quello del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di cui al comma primo dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, stabilisce la data in cui la fusione deve avere attuazione e costituisce la base del trapasso delle attività e delle passività, restando autorizzate le amministrazioni del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonchè le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni in conformità del decreto medesimo.

Le disposizioni di questo articolo si applicano in ogni caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monti di credito su pegno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 dicembre 1939-XVIII, n. 1923.

Modificazioni alle piante organiche del personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le piante organiche del personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno), risultanti dall'allegato al R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, numero 308, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, vengono sostituite con quelle risultanti dalla unita tabella.

La presente legge entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Piante organiche del personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe	18	
»	1	Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe	25	
»	2	Ispettori capi superiori	126	
»	3	Ispettori capi e cassieri principali	360	
»	4	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe	580	
»	5	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe	794	
»	6	Ispettori di 2ª classe		
»	7	Allievi ispettori		1.903
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi e revisori capi	690	
»	7	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali e revisori principali	1730	
»	8	Segretari di 1ª classe, segretari tecnici di 1ª classe, disegnatori di 1ª classe, revisori e assistenti lavori di 1ª classe	4920	
»	10	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti lavori		7.340
C	6	Applicati capi	250	
»	7	Applicati principali	730	
»	8	Applicati di 1ª classe, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali	3033	
»	10	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe, aiutanti assistenti lavori e scrivane principali		
»	d'ord.	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane		4.013
		TOTALE		13.256

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a 22 posti di istitutore, a 4 posti di istitutrice e a 12 posti di vice economo nei Convitti nazionali

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media classica, scientifica e magistrale;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 1° settembre 1925-III, n. 2009, regolamento per i Convitti nazionali;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1932-X, n. 690, tabelle organiche per l'Amministrazione dell'educazione nazionale;
Visto il R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 405, norme per i concorsi a posti di istitutore nei Convitti nazionali;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, relativo al trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1939-XVII che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami a:

a) 22 posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°);

b) 4 posti di istitutrice di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°);

c) 12 posti di vice economo di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *B*, grado 11°).

Al concorso a posti di vice economo non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 18 anni compiuti alla data del presente bando, il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data stessa.

Il limite massimo anzidetto di 40 anni è elevato a 45 per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 o, in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è inoltre elevato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi e per coloro che essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma. Per fruire di tale beneficio, gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso rispettivamente o il certificato in carta legale rilasciato dal competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante la iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il brevetto di Sansepolcrista.

E' elevato di quattro anni anche in favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in conseguenza delle operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV,

dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Sono ammessi, anche se eccedano i prescritti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti;

c) coloro che non abbiano potuto sostenere le prove scritte in concorsi indetti dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, n. 242, perchè richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare (art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343).

Inoltre a norma del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali che alla data del citato decreto prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Agli effetti di cui al precedente comma non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio non di ruolo a causa di obblighi militari.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati nell'art. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, e indirizzo del candidato, titolo di studio posseduto, anno del conseguimento dello stesso e nome dell'Istituto che lo ha rilasciato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro indirizzo. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, rilasciato o vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione dell'anno, il mese e il giorno di iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1932.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del P. N. F. sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli, residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma e i Sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto;

b) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune, con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che non è privo dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino delle naturalità;

d) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile, e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escluderè in conseguenza dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la candotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione, anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei propri doveri, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in A.O. o alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sul documento dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma. I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) l'originale o copia autentica di una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza di lettere e filosofia e di scienze politiche; o dagli istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento; o infine uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo di studi, dagli istituti superiori istituiti dall'O. N. B. a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1927-VI, n. 2341, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928-VI, n. 1149, per i candidati che intendono prendere parte al concorso di istitutore o istitutrice;

2) originale o copia autentica del diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli Istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto commerciale o infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, il diploma di licenza liceale o di licenza di Istituto tecnico o di maturità classica o scientifica, per coloro che intendono partecipare al concorso di vice economo;

i) stato di famiglia (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con e senza prole, e dai vedovi con prole, e deve essere legalizzato dal prefetto);

l) cenno riassuntivo, in carta libera ed in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

m) elenco in carta libera in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati;

n) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concor-

renti hanno preso parte del modo in cui i detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato), alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti fatta solo eccezione del titolo originale di studio ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o dell'Africa Orientale o in seguito a servizio non isolato all'estero, debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare o della copia del foglio matricolare integrato ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

In caso di parità di merito per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e dal Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, i decorati al valore, i mutilati ed invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o in dipendenza del servizio militare non esibito all'estero o per la causa fascista, gli orfani di guerra o dei caduti per le cause anzidette, i feriti di guerra o per le cause stesse, i figli degli invalidi di guerra e per le cause sopradette, le madri, le vedove, e le sorelle nubili dei caduti per le cause medesime, gli ex combattenti, iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, i Sansepolcristi coloro che abbiano prestato servizio da almeno un anno alle dipendenze di questa Amministrazione, gli ufficiali di complemento, i coniugati con prole dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità competente.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6, e corredate da tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi scuole medie), non oltre 60 giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie italiane o all'estero è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine suddetto della solo domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti, non oltre il termine di 30 giorni da quello fissato per la presentazione dei documenti.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, « anche parziali », di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte seconda, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorra per scrivere, tranne la carta che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata sia per la minuta sia per la bella copia.

Art. 8.

Le prove di esame sono:

A) per il concorso di istitutore e di istitutrice:

1° una prova scritta (svolgimento di un tema sulla storia d'Italia dalle guerre d'indipendenza alla rivoluzione fascista), inclusa;

2° una prova orale: un colloquio della durata massima di 45 minuti, sui seguenti argomenti:

a) cultura generale (letteraria, storica, giuridica);

b) cultura fascista;

c) pedagogia ed igiene;

3° in una prova pratica di educazione fisica e di tirocinio al comando.

B) per concorsi a posti di vice economo:

Prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzione di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità di Stato).

Prova orale: un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora sui seguenti argomenti:

a) istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo;

b) elementi di ragioneria e di contabilità di Stato;

c) nozioni di legislazione scolastica.

Le prove stesse si svolgeranno sui programmi emanati col decreto Ministeriale 22 marzo 1934-XII, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 15, in data 10 aprile 1934-XII.

Art. 9.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove scritte ed orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte 2ª. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino ufficiale, parte 2ª.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro indentità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare

(con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrate dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi della guerra 1915-18, per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai Sansepolcristi, ai feriti per la causa fascista, e, agli orfani della guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi in seguito alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osservano le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nei Regi decreti 25 febbraio 1935-XIII, n. 270, e 26 settembre 1935-XIII, n. 1843, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e nel R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di istitutori o di vice economi, con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Roma, addì 28 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Bottai

(5624)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 16 ottobre 1934-XIII, n. 1840;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 2 ottobre 1939-XVII che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno XVIII;

Decreta:

Paragrafo 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica;

Concorso	Scuola o Istituto	Numero dei posti	Prove d'esame
Assistente:	Regi istituti tecnici industriali:		
	Elettrotecnica	1	Scritta, grafica, pratica, orale.
	Macchine	1	Id.
	Chimica	3	Scritta, pratica e orale.
Capo officina:	Fucinatori per i trattamenti termici.	3	Scritta, grafica, pratica, orale.
	Per le macchine utensili	2	Id.
	Elettricista	4	Id.
	Tintore	1	Id.
	Scuole tecniche industriali:		
	Aggiustaggio	2	Id.
	Edile	2	Id.
	Elettricista	2	Id.
	Fucinatore e trattamenti termici	3	Id.
	Macchine utensili	3	Id.
	Meccanico	10	Id.
Sottocapo officina:	Regi istituti e Regie scuole tecniche industriali:		
	aggiustaggio	2	Id.
	aggiustatore attrezzista	2	Id.
	fucinatore e trattamenti termici	2	Id.
	per le macchine utensili	3	Id.
	tessitore	1	Id.
Tecnico agrario:	Regi istituti tecnici agrari	3	Due scritte, pratica, orale.
Segretario economo: (a)	Regi istituti e Regie scuole tecniche industriali	10	Due scritte, pratica e orale.
	Regi istituti tecnici agrari	2	
	Regie scuole tecniche agrarie	2	
Vice segretario:	Regi istituti e Regie scuole tecniche industriali	7	Scritta, pratica orale.
Applicato:	Regie scuole tecniche industriali	3	Id.
Prefetti di disciplina:	Regi istituti tecnici agrari	4	Scritta, orale.

(a) Concorso unico.

I concorsi anzidetti hanno luogo per esami.

Paragrafo 2.

Titoli di studio.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali in base all'ordinamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

Per l'ammissione al concorso a posti di sottocapo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di tecnico o di artigiano rilasciato da una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale o artigiano;

b) licenza da Regia scuola industriale o da Regio laboratorio-Scuola o da Scuola di tirocinio a orario ridotto, o diploma di abilitazione od operaio qualificato;

c) licenza da Regia scuola professionale industriale di 2° grado.

Sono anche ammessi i titoli di cui al comma primo del presente paragrafo.

Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nei Regi istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, o dell'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3214.

Per l'ammissione al concorso per posti di segretario economo o di vice segretario è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio seguenti:

a) diploma di abilitazione di Istituto tecnico commerciale;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

c) licenza da Istituto commerciale;

d) licenza da Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Per l'ammissione al concorso a posti di applicato è richiesto uno dei seguenti titoli:

a) diploma da Scuola tecnica commerciale o da Scuola commerciale;

b) licenza da Scuola tecnica agraria o da Scuole pratiche o speciali di agricoltura;

c) licenza da Scuola tecnica industriale o da Scuola industriale;

d) licenza da Scuola professionale di 2° grado;

e) licenza da Scuola secondaria di avviamento professionale;

f) diploma di ammissione a Scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, o licenza da Scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Per l'ammissione al concorso a posti di prefetto di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) licenza da Scuola tecnica agraria o da Scuola pratica o speciale di agricoltura;

b) licenza di Scuola tecnica commerciale o da Scuola commerciale;

c) licenza da Scuola professionale di 2° grado;

d) licenza da scuola tecnica industriale o da Scuola industriale;

e) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, o licenza da Scuola media di 1° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Le donne non sono ammesse ai concorsi.

Paragrafo 3.

Limiti di età.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 30 anni.

Il predetto limite massimo è aumentato di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dell'Italia, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV (legge 24 ottobre 1937-XV, n. 2179).

Il limite massimo di età è aumentato ancora di 4 anni in favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in conseguenza delle operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra; in favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, per i Sansepolcristi e per coloro che, essendo muniti di brevetto di ferito per la Causa fascista, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. A tali effetti la prole naturale è equiparata, dal giorno del legale riconoscimento, alla legittima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni (art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per coloro che prestano servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica;

b) per coloro che non abbiano potuto sostenere le prove scritte in concorsi indetti dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, n. 242, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare (art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343);

c) coloro che in qualità di personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali prestano servizio alla data del citato decreto del 4 febbraio 1937-XV quali dipendenti statali non di ruolo, con qualsiasi denominazione, effettivo ininterrotto servizio d'impiego civile da almeno due anni, eccettuati gli appartenenti all'Amministrazione ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari (R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100).

Paragrafo 4.

Delle domande e dei documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termine fissati nel paragrafo 5 deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato e l'Istituto che lo ha rilasciato, il concorso a cui egli chiede di partecipare, il luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero - Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale. (Ufficio concorsi scuole medie) - qualunque cambiamento della loro residenza. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni su i mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati, i seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero, l'iscrizione ai Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri mentre per quelli residenti nel Regno, il certificato sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre alla indica-

zione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato da S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma e i Sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163);

b) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune con la indicazione che non si è privi dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

d) certificato generale del casellario giudiziale; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per tempo minore altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) stato di famiglia debitamente legalizzato dal prefetto (da presentarsi solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato, la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa, o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in A. O. o alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero. I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne dichiari il motivo o, comunque, la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento.

I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione.

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo in base al quale si domanda l'ammissione;

l) fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia fornito di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciata da una Amministrazione statale; nel qual caso il candidato dovrà farne dichiarazione nella domanda;

m) dichiarazione in carta semplice e sotto la propria responsabilità di non appartenere alla razza ebraica;

n) elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti presentati.

o) ai documenti di rito i candidati possono unire i titoli che ritengono opportuno di presentare per attestare la propria eventuale condizione di ex-combattenti, di mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie A. O., o in conseguenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, di orfani per le cause stesse o vedove.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), e *g*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nella città di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo, in una amministrazione governativa, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando, con certificato rilasciato dalla competente autorità.

Paragrafo 5.

Norme per la presentazione dei documenti.

Le domande di ammissione scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti di cui al precedente paragrafo, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi scuole medie - non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro 30 giorni successivi al termine di scadenza del bando.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi, debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco, di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà, il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

I documenti di rito debbono pervenire tutti unitamente alla domanda, entro il termine qui stabilito; la mancanza anche di un solo documento importa la esclusione dal concorso.

Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà respingerlo, con invito a regolarizzarlo entro un termine, in ogni caso non superiore a quindici giorni dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono esclusi coloro le cui domande di ammissione ai concorsi, perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, o che non l'abbiano corredate entro il termine stesso, di tutti i documenti di rito o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti di cui al comma precedente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Nonostante la regolarità formale delle domande e dei documenti, il Ministero con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorrenti.

Saranno esclusi anche coloro che faranno riferimento a documenti ed a titoli presentati, sia presso altre amministrazioni, sia presso questo Ministero.

Paragrafo 6.

Norme per gli esami.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, tale provvedimento è definitivo e contro esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà quindi intervenire alle prove scritte di esame nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, senza attendere alcun preavviso speciale o invito da parte del Ministero.

Il candidato ammesso a concorsi che non si presenti nei giorni fissati o che manchi ad una delle prove è ritenuto come rinunciatario.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di quanto occorra per scrivere o disegnare, trarne la carta che sarà fornita dal Ministero, debitamente bollata, sia per la minuta sia per la bella copia.

Gli esami di concorso consisteranno:

1° per posti di assistente o di capo officina, o sottocapo officina, in una prova scritta, in una prova pratica, in una prova grafica e in una prova orale, ad eccezione del posto di assistente per chimica per il quale non è richiesta la prova grafica.

2° per posti di tecnico agrario, in due prove scritte, una prova pratica e una orale;

3° per posti di segretario economo, in due prove scritte, una pratica di dattilografia ed una orale;

4° per posti di vice segretario, in una prova scritta, una pratica di dattilografia ed una orale;

5° per posti di applicato, in una prova scritta, una pratica di dattilografia ed una orale;

6° per posti di prefetto di disciplina, in una prova scritta e una orale.

Tutte le prove di esame per i concorsi anzidetti verteranno sui programmi approvati con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840, ed annessi al presente bando in allegato *A*.

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali, la prova grafica di calligrafia e la prova pratica di dattilografia, non si intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, parte II.

Paragrafo 7.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi, sarà formata secondo l'ordine dei punti della vitazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrate dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi della guerra 1915-18 o per la difesa delle Colonie A. O. o in seguito a operazioni militari in servizio non isolato all'estero e per la causa fascista, o ex combattenti, legionari fiumani, iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922, Sansepolcristi, feriti per la causa fascista, o idonei orfani della guerra o dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o in seguito a operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni rispettivamente contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1372, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nei Regi decreti 25 febbraio 1935-XIII, n. 270, e 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e nel R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Paragrafo 8.

Nomina.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo compete loro l'assegno fissato con decreto del Ministero per le finanze in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano contemporaneamente, o successivamente vacanti. L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendano disponibili, entro sei mesi dall'approvazione delle graduatorie medesime nel limite massimo di un decimo, o frazione di un decimo, di quelli messi a concorso.

Paragrafo 9.

Restituzione dei documenti.

La restituzione dei documenti è di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel « Bollettino ufficiale » del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirarli, o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino su carta legale da L. 6 di non avvalersi della facoltà di ricorso contro l'esito dei concorsi.

Roma, addì 28 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

ALLEGATO *A*

1° - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI SEGRETARIO ECONOMO

L'esame comprende:

a) una prova scritta di diritto;
b) una prova scritta di computisteria e ragioneria;
c) una prova pratica di dattilografia;
d) una prova orale.

Le prove scritte della durata di 5 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova orale, della durata di minuti 45, verte sulle seguenti materie:

Nozioni di diritto civile.

Nozioni di diritto e dell'ordinamento giuridico - Diritto oggettivo e soggettivo.

Fonti del Diritto - Interpretazioni delle norme giuridiche - Limiti di efficacia delle norme giuridiche: nel tempo e nello spazio.

Le persone fisiche - Capacità di diritto e capacità di agire - Cittadinanza - Domicilio, residenza, dimora - Assenza.

Le persone giuridiche.

Distinzioni delle cose.

Diritti reali: proprietà e suoi modi di acquisto - Possesso: gradi, effetti e tutela.

Cenni generali sull'usufrutto, uso e abitazione: sulle servitù prediali.

Obbligazioni: fonti delle obbligazioni - Contratti: specie, requisiti, effetti.

Varie specie di obbligazioni.

Quasi contratti.

Effetti delle obbligazioni - Adempimento - Mora: caso fortuito.

Colpa - Dolo: risarcimento dei danni. Estinzione delle obbligazioni. Garanzia delle obbligazioni.

Delitti e quasi delitti.

I principali contratti speciali con particolare riguardo ai vari tipi di scuole e istituti di istruzione tecnica.

Cenni generali sulla trascrizione.

Cenni generali sulla prescrizione.

Principi generali sui diritti di famiglia.

Principi fondamentali sulle successioni legittime e testamentarie.

Principi generali sulle donazioni.

Nozioni di diritto commerciale.

Concetto e fonti del diritto commerciale.

Atti di commercio.

Il commerciante.

Diritti ed obblighi del commerciante.

Mediatori.

Le società commerciali - Nozioni generali e varie specie di società

Caratteristiche peculiari delle obbligazioni commerciali - Mandato e commissione - Vendita - Le operazioni di borsa e contratto di riporto - Contratto di conto corrente - Pegno - Deposito e sue varie specie - Contratto di assicurazione - Contratto di trasporto.

I titoli di credito e le disposizioni sulle cambiali e sugli assegni.

Il fallimento e i suoi effetti.

Cenni sull'amministrazione e chiusura del fallimento.

Concordato giudiziario e concordato preventivo.

Reati in materia fallimentare.

Prescrizione commerciale.

Cenni di diritto industriale. L'azienda industriale e suoi elementi.

Marchi di fabbrica e privative industriali.

Nave - Le persone: proprietari, armatori, capitano, equipaggio.

Nozioni di diritto pubblico.

Concetto ed elementi dello Stato.

Società delle Nazioni.

Caratteristiche dello Stato moderno - La distinzione dei poteri.

Ordinamento costituzionale dello Stato italiano - Lo Statuto del Regno - Lo Stato sovrano secondo il concetto fascista ed i suoi scopi

Organi costituzionali dello Stato.

Il Re - Legge della successione - Prerogative regie nei riguardi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il Governo del Re - L'organizzazione del potere esecutivo secondo la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263.

Il Primo Ministro: sue funzioni e prerogative - I Ministri - Il Consiglio dei Ministri.

Il Gran Consiglio del Fascismo - Composizione, attribuzioni.

Il Parlamento: Senato e Camera dei Deputati - Composizione, attribuzioni - Immunità parlamentare.

La formazione delle leggi - Discussione e votazione - Sanzione del Re - Promulgazione, pubblicazione.

Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche - Leggi delegate; decreti-legge - Regolamenti e loro diverse specie - Circolari, Istruzioni.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

I Ministeri: Cenni sul loro ordinamento.

Le amministrazioni autonome.

Il Consiglio di Stato - La Corte dei Conti - Ordinamento e funzioni di detti organi.

Il Consiglio di Prefettura.

Il Prefetto.

Comune - Il Podestà - Sue attribuzioni La Consulta municipale - Il Segretario comunale - Il Governatorato di Roma.

Provincia - Il Preside ed il Rettorato provinciale.

La Giunta provinciale amministrativa: ordinamento e funzioni.

I beni pubblici - Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato - Il patrimonio indisponibile - I beni di uso pubblico dei Comuni e delle Provincie - Le espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La giustizia nell'amministrazione - Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione - Diritti ed interessi.

La giustizia ordinaria - Principi generali e limiti di tale giurisdizione.

Il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Re.

Le giurisdizioni amministrative - Principi generali.

Ordinamento corporativo dello Stato italiano.

Le associazioni professionali; riconoscimento giuridico.

Struttura ed organi di dette associazioni - Loro particolari funzioni e poteri.

Associazioni di primo e secondo grado e associazioni di grado superiore.

Cenno sull'attuale inquadramento delle attività produttive nelle grandi Confederazioni nazionali.

Controllo dello Stato sulle associazioni professionali.

Cenni sulla natura e sull'efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro - La magistratura del lavoro.

Le Corporazioni: loro costituzione, loro attribuzioni.

Il Consiglio nazionale delle Corporazioni: sua composizione, sue attribuzioni.

Consigli e uffici provinciali dell'economia corporativa; loro costituzione, loro funzioni.

Legislazione sociale : Cenni sugli uffici di collocamento - Cenni sulle assicurazioni sociali (contro gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, la disoccupazione involontaria: di maternità) - Cenni sull'Opera Nazionale Dopolavoro - Opera Maternità e infanzia - Patronato Nazionale.

Norme generali sul contratto di impiego privato.

Legislazione scolastica.

Ordinamento del Ministero dell'Educazione Nazionale - Servizi vari - Consiglio superiore (composizione, attribuzioni).

Ordinamento della istruzione tecnica in base alla vigente legislazione.

Istruzione classica scientifica e magistrale - Istruzione superiore (Università e Istituti di istruzione superiore).

Nozioni di statistica.

Cenni generali - L'ordine dei fenomeni collettivi - La ricerca della uniformità - Osservazione dei fenomeni collettivi - Metodo statistico.

Rivelazione dei fenomeni collettivi - Metodi e strumenti di rivelazione - Lo spoglio e l'aggruppamento dei dati - Cause di errori; cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.

Elaborazione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici, serie e seriazioni, ecc.

Rappresentazione dei dati statistici - Tabelle statistiche - Diagrammi - Cartogrammi Uffici di Statistica - Istituto centrale di statistica.

Cenni generali di statistica demografica ed economica.

Computisteria e Ragioneria.

A) Computisteria, sistemi monetari e parità monetarie.

Elementi di costi e ricavi mercantili - Interesse e sconto; varie specie.

Cambiali, tratte e pagherò cambiari - Varie specie di assegni e di vaglia bancari - Distinta di sconto - Conti correnti - Cambio - Fondi pubblici e privati - Quotazioni ed operazioni di borsa.

B) Ragioneria generale: Aziende in genere; varie specie; loro classificazione - Inventario - Bilanci di previsione - Gestione della azienda e fatti amministrativi - Scritture computistiche - Sistemi e metodi di scritture - Forme della partita doppia - Rendiconto.

C) Ragioneria applicata, con speciale riguardo ai vari tipi di Scuola o di Istituto d'istruzione tecnica (contabilità agraria, industriale, mercantile).

D) Aziende pubbliche - Cenni sul patrimonio e sulla gestione dell'azienda dello Stato, degli enti autarchici e territoriali - Cenni sui preventivi e sui consuntivi.

E) Ordinamento amministrativo-contabile delle Scuole ed Istituti d'istruzione tecnica.

Dattilografia.

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di 10 minuti un brano dettato, e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

2° - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI VICE SEGRETARIO

L'esame consiste in una prova scritta, di computisteria e ragioneria ed in una prova orale, sui programmi delle corrispondenti prove del concorso per segretario economo.

L'esame comprende anche una prova pratica di dattilografia analoga a quella stabilita per l'anzidetto concorso.

3° - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI APPLICATO

Prova scritta.

Componimento italiano.

Risoluzione di un problema in applicazione del programma della prova orale.

Prova orale.

Carta del lavoro.

Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.

Aritmetica pratica - Numeri interi e frazionari, con particolare riguardo ai numeri decimali - Proporzioni e proporzionabilità ed applicazioni - Calcoli percentuali.

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione della educazione nazionale.

Nozioni elementari di statistica.

Ordinamento degli archivi.

Prova pratica.

Dattilografia.

4° PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI TECNICO AGRARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI AGRARI

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Le prove scritte sono: una di agraria ed economia rurale e una di contabilità agraria.

La prova scritta di agraria ed economia rurale consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica culturale o riguardante una importante coltivazione erbacea od arborea, e l'ordinamento dell'azienda rurale.

La prova scritta di contabilità agraria consiste nello svolgimento di un tema relativo all'impianto della contabilità di una azienda agricola di modesta importanza, oppure riguardante le

registrazioni cronologiche e sistematiche, l'apertura e la chiusura dei conti nelle aziende condotte in economia, in affitto o a colonia.

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi degli istituti tecnici agrari per le seguenti materie: agricoltura, economia rurale e zootecnica.

La prova pratica consiste nella esecuzione di uno o più esperimenti pratici, compresi tra quelli indicati nei programmi dell'esame di perito agrario per le materie: agricoltura, zootecnica, industrie agrarie, meccanica agraria.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato la necessaria pratica e sicurezza nelle varie operazioni, ma di essere altresì in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni, e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

5° - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI PREFETTO DI DISCIPLINA

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema sopra argomenti relativi alla famiglia, al lavoro, alla scuola e alla vita nazionale.

La prova orale consta di tre parti: la prima riguarda la cultura generale, la seconda la matematica elementare e le nozioni di computisteria, la terza le nozioni varie e si svolge in base ai seguenti programmi:

Cultura generale.

Lettura, riassunto e commento di passi scelti.

Nozioni sulla storia d'Italia, dal 1848 ai giorni nostri.

Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

Elementi di cultura fascista.

Matematica elementare e nozioni di computisteria.

Sistema metrico decimale; numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola di miscuglio, regola di società.

Misura delle superfici delle principali figure geometriche; regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici.

Compra-vendita; fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi; trasporti.

Nozioni varie.

Gli apparati principali del nostro corpo e le loro funzioni; respirazione, digestione - Sostanze alimentari e reazioni; bevande - Innervazione - La vista e l'udito - L'organo della loquela - L'olfatto.

Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete e il sonno.

Pulizia del corpo e degli indumenti.

Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale.

Principali norme igieniche da osservarsi nei Convitti.

Primi soccorsi nei casi d'urgenza - Accidenti per fulminazione - Accessi convulsivi - Avvelenamenti - Asfissia - Corpi estranei - Puntura d'insetti.

Malattie contagiose; le più importanti norme profilattiche.

Pratica di assistenza agli infermi.

L'educazione fisica, morale e civile nel Convitto, nella casa e nella scuola.

Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.

Nozioni elementari di statistica.

6° PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI ASSISTENTE NEGLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, una prova grafica ed una prova orale, ad eccezione della specializzazione per chimica e tintoria per la quale non sarà richiesta la prova grafica.

Gli argomenti proposti e la loro trattazione saranno adeguati ai programmi d'insegnamento degli istituti industriali.

A) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema riguardante una delle seguenti materie:

1. La meccanica e le macchine per l'assistente da destinarsi al laboratorio di macchine.

2. L'elettrotecnica generale e gli impianti elettrici per l'assistente da destinarsi al laboratorio di elettrotecnica.

3. La chimica generale e l'analisi generale, per lassistente da destinarsi al laboratorio di chimica.

B) la prova pratica consisterà, in analogia a quanto è indicato in *A*):

1. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi del laboratorio di macchine;

2. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nel programma del laboratorio di elettrotecnica;

3) Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio di analisi chimica generale.

C) la prova grafica consisterà nell'esecuzione di un elaborato relativo ai programmi d'insegnamento stabiliti per gli istituti tecnici industriali per le seguenti materie, in corrispondenza delle specializzazioni indicate nella lettera *A*):

Per il concorso di cui al n. 1 della lettera *A*): disegno per meccanici-elettricisti, specializzazione meccanici;

Per il concorso di cui al n. 2 della lettera *A*) disegno per meccanici elettricisti, specializzazione per elettricisti.

D) La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti compresi nei programmi degli istituti industriali, secondo la trattazione che comporta il grado di tali istituti, e riguardanti, per le singole specializzazioni, rispettivamente le materie indicate alla lettera *A*)

7° PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI CAPO OFFICINA E SOTTOCAPO OFFICINA

L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica ed una prova orale.

A) la prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di applicazione numerica, riferentesi alle lavorazioni stabilite dai programmi di esercitazioni pratiche delle relative specializzazioni.

B) la prova grafica, che potrà essere eventualmente riunita con la prova scritta consisterà in uno schizzo o in un disegno dal vero debitamente quotati, oppure in una rappresentazione a memoria di un organo di macchina o di un apparecchio o di una attrezzatura, oppure in un disegno o schema d'inventiva del candidato su dati assegnati.

C) La prova pratica consisterà nella esecuzione di uno o più lavori atti a saggiare la capacità del candidato in rapporto, sia le mansioni connesse col posto messo a concorso, sia agli argomenti dei programmi di esercitazioni stabiliti per le relative specializzazioni.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al cadidato anche una relazione illustrativa sui procedimenti seguiti, sulle difficoltà incontrate o sulle apparecchiature ed attrezzature impiegate.

D) La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti dei programmi stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto messo a concorso.

(5625)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Aumento del numero delle cattedre dei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale e di altri Istituti e Scuole, messe a concorso col decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII e proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso medesimo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 254 del 31 ottobre 1939-XVIII, col quale vennero indetti i concorsi generali a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media tecnica e nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale e i relativi esami di abilitazione all'insegnamento medio;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7544 - 11/1.3.1. in data 20 dicembre 1939-XVIII, concernente l'aumento di posti per alcuni concorsi a cattedre da espletare nell'anno XVIII;

Decreta:

Paragrafo 1°.

Limitatamente ai concorsi-esami di Stato sottoindicati viene aumentato il numero delle cattedre, già messe a concorso col decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVIII citato, e portato alla seguente misura:

CONCORSI	ISTITUTI	N.	Prove	N. cattedre messe a concorso
I. Italiano, latino, storia e geografia	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	95	scritta, orale	99
	b) Istituto magistrale (corso inferiore: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	4		
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	100	scritta, orale	100
III. Lettere classiche	Liceo: Lettere greche e latine . .	18	scritta, orale	18
IV. Lettere italiane e storia	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	28	scritta, orale	28
V. Lettere italiane e latine e storia	a) Liceo: Lettere italiane e latine .	40	due prove scritte (1 in lingua italiana e l'altra in lingua latina) prova orale	106
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	14		
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	52		
VI. Filosofia e storia	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	18	scritta, orale	44
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	4		
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	22		
VIII. C Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado	Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	2	due prove scritte, prova orale	2
IX. Matematica	Ginnasio isolato: Matematica . .	4	scritta, orale	4
X. Matematica e fisica	a) Liceo: Matematica e fisica . .	18	scritta, orale	46
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	4		
	c) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	24		
XI. Scienze naturali, chimica e geografia	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	6	orale	14
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	—		
	c) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	8		
XII. Disegno	a) Liceo scientifico: Disegno . . .	—	grafica, orale	2
	b) Istituto magistrale: Disegno . .	2		

Paragrafo 2.

Il termine già stabilito dal paragrafo 7 del decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII, viene prorogato, per la presentazione delle domande di ammissione a tutti i concorsi-esami di Stato indetti con detto decreto Ministeriale, di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5623)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a 8 posti di macchinista e a 50 posti di bidello nei Regi istituti medi di istruzione

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I: Ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395: Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-III, n. 2960: Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1924-II, n. 965: Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842: Sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367: Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente e di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione;

Visto il decreto Interministeriale 1° settembre 1936-XIV, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1507: Requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163: Ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 9 ottobre 1939-XVII, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i sottoindicati concorsi per titoli per il conferimento: di otto posti di macchinista e di 50 posti di bidello nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

E' in facoltà della commissione del concorso di macchinista di chiamare ad una prova pratica quei candidati che non possano, per i loro titoli, documentare sufficientemente la loro conoscenza dei gabinetti e dei laboratori scientifici; da tale concorso sono escluse le donne.

Al concorso di bidello sono ammesse anche le donne, alle quali sono riservati 10 posti.

Art. 2.

Limite di età: Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti dovranno alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, in servizio militare non isolato all'estero a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza delle operazioni militari, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma e per coloro che sono in possesso del brevetto di Sansepolcrista i suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla suddetta data. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti dal presente articolo purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

A norma del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, può partecipare al concorso senza limiti di età il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali che alla data del citato decreto prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni, nelle amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Agli effetti di cui al comma precedente, non costituisce interruzioni l'allontanamento dal servizio non di ruolo a causa di obblighi militari.

Sono ammessi anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, come dispone l'art. 168 del Regolamento 27 novembre 1924-III, n. 2377.

Art. 3.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentarsi nei modi e nei termini fissati nell'art. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione cognome, nome, paternità, del candidato e indirizzo.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Ufficio Concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i candidati residenti all'estero, è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, par ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario Federale. Detto certificato dovrà contenere oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma ed i Sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto;

b) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal competente pretore;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune;

d) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno. La firma di detta Autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e politica dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quelle degli altri due sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare o sia stato arruolato; in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18, o come legionari fiumani; coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936-XIV sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

h) originale o copia notarile autenticata del titolo di studio posseduto;

i) il personale di ruolo statale deve unire alla istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'amministrazione dalla quale dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza. Detti documenti dovranno essere rilasciati dal competente capo d'ufficio e legalizzati;

l) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità attesti di non appartenere alla razza ebraica;

m) elenco in carta libera e in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati;

n) stato di famiglia (da presentare dai soli coniugati o vedovi con prole).

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse.

Art. 4.

Norme particolari riguardanti i documenti. Qualunque certificato di servizio o di studio se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, dovrà essere autenticato dal rettore dell'Università, o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, debitamente autenticati dalle competenti autorità, dovranno portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti servizi furono eseguiti.

I certificati dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie, se i certificati stessi sono rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

E' consentito il riferimento ai documenti presentati al concorso a 70 posti di bidello nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, indetto con decreto Ministeriale 8 febbraio 1939-XVII e non ancora scaduti; e pertanto, nel caso del riferimento anzidetto dovranno essere riprodotti con la nuova domanda i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) di cui al precedente articolo 3.

I documenti indicati nell'articolo 3 non sono restituiti — fatta eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso e accettino la nomina.

Per gli altri candidati, la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da lire sei, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

Norme speciali per i documenti riguardanti mutilati, invalidi di guerra, orfani, vedove e congiunti di morti in guerra, e categorie assimilate.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni delle autorità militari secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell' 8 gennaio 1923-I, n. 77.

Le vedove di guerra dovranno presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la causa medesima ai quali sono state estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi di guerra, dovranno documentare la loro condizione.

In caso di parità di merito per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, i decorati al valore, i mutilati ed invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista, gli orfani di guerra e dei caduti per le cause anzidette, i feriti di guerra e per le cause suindicate, i figli degli invalidi di guerra e per le cause sopraddette, le madri, le vedove e le sorelle nubili di caduti per le cause stesse, gli ex combattenti, gli iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922, i sansepolcristi, coloro che abbiano prestato servizio da un anno alle dipendenze di questa amministrazione, gli ufficiali di complemento, i coniugati con prole dovranno dimostrare le loro qualità mediante certificato della competente autorità.

Art. 6.

Presentazione dei documenti, termini, esclusioni.

Le domande di ammissione scritte su carta bollata da lire sei e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Ufficio Concorsi scuole medie) non oltre sessanta giorni dalla data del giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni successivi.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero può assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo non corredata entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo e secondo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali di qualsiasi documento.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi, ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria a Sua Maestà il RE IMPERATORE.

Art. 7.

Graduatoria.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, salve le preferenze di cui al successivo 3° comma.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai Sansepolcristi, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O., a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936-XIV agli invalidi e orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nei Regi decreti 25 febbraio 1935-XIII, n. 270, e 26 settembre 1935-XIII, n. 1842, e nel Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 8.

Nomine.

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione e che, infine, risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti in servizio con la qualità di macchinista o di bidello in prova per un periodo di sei mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovino nelle condizioni indicate nella lettera *i*) del paragrafo 3 del presente decreto, e che abbiano esercitato mansioni proprie nei ruoli in cui vengono assunti.

Roma, addì 28 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5626)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3102944) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Conto corrente con la posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 302 del 30 dicembre 1939-XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . . . annue L. **45** — All'Estero . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario — All'Estero . . . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

BOLLETTINO N. 80.

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

SOCIETÀ ANONIMA VERBANO PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Sede in Pallanza
Capitale sociale L. 2.200.000 interamente versato

Estrazione di obbligazioni 5 % serie B da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1940-XVIII

Si rende noto che con verbale in data 20 dicembre 1939-XVIII del notaio dottor Ottavio Rivera di Omegna, con assistenza del rappresentante dei portatori di obbligazioni, si procedette all'estrazione dei numeri delle obbligazioni unitarie, quintuple, ventuple e cinquantuple di cui in appresso, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1940-XVIII.

TITOLI UNITARI

N. d'ordine	Certificato N.	Obbligazioni N.	N. d'ordine	Certificato N.	Obbligazioni N.
1	021	5186	8	126	5291
2	022	5187	9	168	5333
3	083	5248	10	189	5354
4	085	5250	11	200	5365
5	091	5256	12	208	5373
6	103	5268	13	230	5395
7	107	5272	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI

N. d'ordine	Certific. n.	Titolo dal n.	Titolo al n.	N. d'ordine	Certific. n.	Titolo dal n.	Titolo al n.
1	049	4691	4695	5	112	5006	5010
2	058	4736	4740	6	142	5156	5160
3	084	4866	4870	7	143	5161	5165
4	110	4996	5000	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI

N. d'ordine	Certific. n.	Titolo dal n.	Titolo al n.	N. d'ordine	Certific. n.	Titolo dal n.	Titolo al n.
1	001	2701	2710	5	159	4281	4290
2	006	2751	2760	6	160	4291	4300
3	081	3501	3510	7	163	4321	4330
4	108	3771	3780	8	175	4441	4450

TITOLI VENTUPLI

N. d'ordine	Certific. n.	Titolo dal n.	Titolo al n.	N. d'ordine	Certific. n.	Titolo dal n.	Titolo al n.
1	025	2181	2200	2	043	2541	2560

TITOLI CINQUANTUPLI

N. d'ordine	Certific. n.	Titolo dal n.	Titolo al n.	N. d'ordine	Certific. n.	Titolo dal n.	Titolo al n.
1	001	1	50	2	027	1301	1350

Oltre le suddette obbligazioni Serie *B* di ultima estrazione, il cui rimborso avverrà a loro presentazione, a partire dal 1° gennaio 1940, alla Cassa della Società in Pallanza Fondotoce di Verbania, si fa presente che in precedenti sorteggi furono pure estratte, fra le altre, e non ancora presentate per il relativo incasso, le seguenti

OBBLIGAZIONI UNITARIE - SERIE *A*.

Certificato n. 0183 port. tit. n. 2433 sorteggiato il 29-12-1928
» 0049 » » 2299 » 18-12-1933
» 0050 » » 2300 » 18-12-1933

OBBLIGAZIONI UNITARIE - SERIE *B*.

Certificato n. 120 port. Tit. n. 5285 sorteggiato il 18-12-1937
» 004 » » 5169 » 14-12-1938
» 049 » » 5214 » 14-12-1938
» 070 » » 5235 » 14-12-1938
» 071 » » 5236 » 14-12-1938
» 072 » » 5237 » 14-12-1938
» 105 » » 5270 » 14-12-1938
» 166 » » 5331 » 14-12-1938

OBBLIGAZIONI QUINTUPLE - SERIE *B*.

Certificato n. 001 port. tit. dal 4451 al 4455 sorteggiato il 14-12-1938

OBBLIGAZIONI DECUPLE - SERIE *B*.

Cert. n. 026 port. tit. dal 2951 al 2960 sorteggiato il 14-12-1938
» 028 » dal 2971 al 2980 » il 14-12-1938

Abbruciamento di obbligazioni Serie B *rimborsate dal* 14 *dicembre* 1938 *al* 20 *dicembre* 1939-*XVIII*.

Ultimato il sorteggio delle obbligazioni, di cui è detto in precedenza si è proceduto all'abbruciamento di n. 10 certificati da una obbligazione, n. 6 da 5 obbligazioni, n. 5 da 10 obbligazioni, n. 2 da 20 obbligazioni, n. 2 da 50 obbligazioni e così complessivamente n. 25 certificati per complessive obbligazioni, Serie B, n. 230, sorteggiate precedentemente.

Abbruciamento azioni presentate pel cambio con nuovi certificati azionari.

Finito l'abbruciamento delle obbligazioni Serie *B*, si è proceduto in presenza di un sindaco della società, all'abbruciamento delle azioni sociali presentate dai soci pel cambio coi nuovi certificati azionari, e precisamente

N.	535	Certificati	unitari	per azioni n.	535
»	327	»	quintupli	»	1635
»	558	»	decupli	»	5580
»	996	»	cinquantupli	»	49800

N. 42 certificati provvisori per azioni n. 23168. In totale n. 2458 Certificati per complessive azioni n. 80718.

Pallanza Verbania, li 20 dicembre 1939-XVIII.

Il Direttore: Ing. A. Varnì.

(Avviso n. 6992).

PRESTITO DELLA REPUBBLICA POLACCA 7% - 1924

15ª Quota di ammortamento

RETTIFICA

Nell'elenco numerico delle obbligazioni estratte il 31 ottobre 1939, pubblicate nel bollettino n. 65 supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 30 novembre 1939-XVIII si rettificano i seguenti errori di scritturazione:

Pagina	Colonna	Numero d'ordine	CORREZIONE					
1	3	14°	invece	di	50034	deve	leggersi	30034
3	5	68°	»	»	34065	»	»	24065
3	6	45°	»	»	31638	»	»	638
5	3	38°	»	»	53971-975	»	»	55971-975
5	6	11°	»	»	53495-500	»	»	53496-500
5	7	55°	»	»	65386-390	»	»	85386-390
7	4	16°	»	»	375901-925	»	»	335901-925
7	2	29°	»	»	629601-650	»	»	619601-650

Inoltre alla pagina 3, colonna 9, deve essere soppresso il 54° numero e cioè il n. 20817 perchè ripetuto.

Riccardo Pongelli notaio.

(Avviso n. 7011).

SOCIETÀ ANONIMA CAVE DI S. VITTORE

Sede in Balangero - Capitale L. 3.600.000

Estrazione annuale delle obbligazioni ipotecarie

Il giorno 20 dicembre 1939-XVIII, sono state estratte le obbligazioni portanti i seguenti numeri e tagli:

DA UNA OBBLIGAZIONE

602	88	220	589	975	402	427
822	1411	368	1229	1173	1617	982
601	1074	322	674	709	1559	372
1008	1147	111	272	426	498	788
411	39	1151	359	1110	1351	345
1103	880	1395	1186	198	328	517
701	831	887	340	357	1465	628
482	786	1109	350	739	219	347
1442	314	737	316	931	845	85
486	1566	812	775	1515	618	717
752	1366	451	929	1325	34	19
369	61	810	413	1218	1165	158
1499	1108	1263	289	661	1309	531
16	862	214	559	215	687	156
891	500	633	364	966	1127	829
983	605	1051	423	1414	46	493
1303	803	201	1356	742	613	1432
453	261	477	114	31	798	1447
1601	341	678	1071	552	1224	1521
992	1455	1388	560	698	1217	1433
1622	237	1206	1608	1522	—	—

DA 5 OBBLIGAZIONI

2688	3512	1767	3487	2816	3563	3306
2212	3374	2246	3535	2450	1954	2272
2080	2041	3339	3552	1909	3069	3079
1821	2595	1730	2318	3012	1829	2623
3048	3247	2340	2003	1864	2408	2051
3032	2147	3168	3311	2310	2596	2791
3285	1644	2686	2833	3031	3256	2479
2793	2771	2795	2734	2966	2175	2770
2500	3092	2115	3537	2869	1959	1928
3188	3283	2146	2714	2495	1958	1750
2488	3150	2659	2641	1857	1831	2497
2852	2058	3149	2345	3126	3210	2222
3145	3584	2964	2911	2293	2773	2785
2973	3253	2555	3509	1923	2592	2112
2660	3340	1924	2416	2281	3308	3472
2145	2997	2477	3140	2579	3372	1626
3114	1847	1978	3301	3586	3451	2670
3515	3003	2425	1967	3233	2336	2691
2013	2372	3287	2692	3093	1921	2522
2745	2249	2078	3258	2428	2048	2755
2171	2985	2808	3023	3147	2999	2352
3393	1841	3220	1894	1718	3476	1760
1711	2108	2474	2605	2533	2443	—

DA 25 OBBLIGAZIONI

3881	3932	4020	4019	4010	3621	3885
3802	3975	3789	3865	3674	3872	3626
3950	3734	3801	3614	3760	4017	3939
3781	3897	3971	3619	3836	3775	3672
3631	3778	3992	3902	3782	3768	3852
3804	3862	3876	—	—	—	—

DA 100 OBBLIGAZIONI

4057	4073	4042	4051	4023	—	—

Roma, li 21 dicembre 1939-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. **7014**).

SOCIETÀ ANONIMA "GIOACHINO ZOPFI"

S. A. con sede in Milano - Capitale L. 14.000.000

Estrazione di obbligazioni

Con verbale in data 15 dicembre 1939 n. 5364 rep. a rogito notaio dott. Attilio Tombini residente in Bergamo, la Società Anonima Gioachino Zopfi S. A. sedente in Milano, procedeva alla estrazione delle obbligazioni della Società stessa. Estrazione che dava il seguente risultato:

serie estratta, lettera *I* per un complessivo ammontare di lire 500.000.

Il rimborso avrà luogo a partire dal 16 dicembre 1939, contro presentazione dei relativi certificati alla cassa sociale di Ranica; ed alle casse della Banca Commerciale Italiana e della Banca Credito Italiano, sedi di Bergamo.

Dott. Attilio Tombini, notaio.

(Avviso n. **7019**).

N. 7561 Prot. G.

COMUNE DI TREVIGLIO

12ª Estrazione del Prestito comunale 4,50 % - Emissione 1926

Il Commissario prefettizio rende noto che l'11 corrente mese si è proceduto alla dodicesima estrazione delle obbligazioni del Prestito comunale 5 % emissione 1926 che saranno rimborsate a cominciare dal 5 gennaio 1940 al loro valore nominale, dall'esattore comunale, verso restituzione delle obbligazioni e relative cedole per gli interessi non maturati.

Le obbligazioni sorteggiate cesseranno di essere fruttifere col 1° gennaio 1940.

OBBLIGAZIONI ESTRATTE

da L. 100

00010	00058	00060	00071	00076	00102	00160
00170	00174	00199	—	—	—	—

da L. 5000

00031	00097	00143	00168	00210	00211	00222
00240	00352	00367	00386	00389	00403	00477
00496	00594	00623	00630	00643	00664	00682
00687	00707	00715	00797	00842	00881	00907
00915	00935	01020	01057	01078	01178	01331
01336	01362	01471	01494	01495	01625	01631

01672	01693	01700	01711	01721	01757	01834
01891	01931	01942	01948	02027	02053	02070
02080	02084	02127	—	—	—	—

Si avverte inoltre che le sottoelencate obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni non sono ancora state presentate per il rimborso:

da L. 100

00013	00018	00131	00147	00148	00152	—

da L. 500

00178	00500	00506	00656	06600	01171	01246
01438	01439	01979	02187	02211	—	—

Treviglio, 14 dicembre 1939-XVIII.

Il Commissario prefettizio: Guido Ferrari.

(Avviso n. **7022**).

COMUNE DI COGOLETTO

Estrazione di obbligazioni

Il giorno 15 dicembre 1939-XVIII sono state estratte per il rimborso, a partire dal 2 gennaio p.v., le seguenti cartelle del prestito municipale unificato.

CARTELLE DA L. 200.

146	173	68	43	46	206	240
61	49	156	160	—	—	—

CARTELLE DA L. 500.

103	75	203	29	105	201	14
252	183	28	175	155	210	126

Cogoleto, 18 dicembre 1939-XVIII.

Il podestà: Poggi.

(Avviso n. **7062**).

CARTIERE BURGO

Soc. An. Sede in Verzuolo - Capitale L. 126.000.000

Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 6ª estrazione del 16 dicembre 1939-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

EMISSIONE 1929 (1ª)

N. 185 *titoli da una obbligazione.*

73	84	106	146	170	171	177
191	204	207	208	209	233	246
254	262	269	286	289	298	302
312	363	430	433	450	474	475
551	571	594	605	629	688	695
699	713	714	725	781	782	783
821	841	864	882	920	942	986
1022	1055	1094	1167	1227	1317	1324
1370	1395	1402	1435	1463	1477	1489
1504	1513	1529	1555	1570	1590	1636
1669	1691	1757	1758	1797	1827	1905
1923	1938	1972	2006	2023	2040	2060
2109	2199	2245	2247	2276	2407	2471
2493	2520	2559	2591	2600	2624	2636
2645	2652	2689	2690	2696	2700	2707
2797	2816	2822	2839	2845	2917	2967
2999	3103	3115	3125	3213	3218	3224
3231	3235	3251	3263	3289	3304	3355
3380	3384	3408	3413	3418	3427	3490
3516	3562	3602	3620	3666	3683	3740
3777	3785	3800	3815	3826	3849	3899
3912	3953	4057	4084	4090	4099	4130
4205	4217	4280	4291	4377	4401	4407
4409	4483	4513	4514	4611	4623	4626
4687	4721	4724	4727	4731	4734	4759
4760	4790	4796	4812	4813	4856	4892
4948	4973	4995	—	—	—	—

N. 36 *Titoli da* 5 *obbligazioni.*

5045	5077	5090	5106	5125	5162	5182
5211	5220	5239	5265	5299	5321	5332
5333	5337	5371	5432	5468	5539	5543
5622	5628	5640	5646	5717	5779	5780
5834	5836	5838	5852	5865	5881	5971
5994	—	—	—	—	—	—

N. 109 *Titoli da* 10 *obbligazioni.*

6036	6041	6055	6138	6169	6249	6289
6321	6346	6377	6401	6433	6437	6473
6477	6478	6483	6527	6616	6619	6698
6795	6799	6808	6826	6845	6847	6863
6877	6878	6888	6898	6902	6948	6973
6974	6990	7031	7043	7049	7053	7067
7117	7120	7143	7144	7185	7204	7230
7245	7268	7316	7347	7367	7368	7371
7377	7380	7388	7441	7483	7522	7532
7533	7537	7561	7601	7635	7636	7660
7741	7752	7758	7760	7762	7776	7791
7800	7816	7922	7957	8028	8043	8091
8124	8194	8218	8248	8301	8325	8330
8331	8338	8375	8454	8460	8546	8548
8639	8659	8665	8672	8718	8822	8852
8876	8907	8962	8966	—	—	—

EMISSIONE 1931 (2ª)

N. 35 *Titoli da una obbligazione.*

9016	9029	9036	9037	9054	9094	9113
9121	9211	9243	9280	9290	9324	9387
9411	9432	9436	9449	9465	9539	9548
9563	9631	9632	9634	9653	9672	9711
9738	9817	9822	9915	9931	9953	9971

N. 30 *Titoli da* 5 *obbligazioni.*

10015	10093	10119	10153	10154	10175	10243
10248	10258	10284	10286	10305	10306	10406
10426	10430	10454	10479	10490	10533	10547
10591	10643	10645	10741	10748	10754	10755
10779	10795	—	—	—	—	—

N. 37 *Titoli da* 10 *obbligazioni.*

10801	10803	10807	10831	10852	10863	10929
10955	11006	11015	11031	11044	11048	11055
11110	11188	11216	11224	11242	11245	11274

11275	11279	11308	11336	11346	11347	11376
11423	11484	11533	11548	11610	11698	11716
11725	11785	—	—	—	—	—

N. 36 Titoli da 25 obbligazioni.

11804	11847	11892	11939	11976	11994	12000
12017	12038	12058	12085	12111	12133	12174
12185	12204	12228	12251	12254	12261	12377
12397	12405	12423	12435	12493	12530	12560
12573	12607	12625	12667	12684	12721	12753
12781	—	—	—	—	—	—

Il rimborso verrà effettuato in ragione di L. 1000 per obbligazione a partire dal 1° luglio 1940-XVIII presso la sede sociale in Verzuolo, l'amministrazione in Torino, via S. Teresa, 2, e presso i maggiori Istituti Bancari. I titoli dovranno essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al 1° luglio 1940: in difetto sarà dedotto dall'importo delle obbligazioni stesse l'ammontare delle cedole mancanti. Le obbligazioni estratte come sopra cesseranno di fruttare interesse dal 1° luglio 1940-XVIII.

ELENCO DELLE OBBLIGAZIONI SORTEGGIATE NELLE PRECEDENTI ESTRAZIONI E NON PRESENTATE PEL RIMBORSO.

2ª ESTRAZIONE

(Titoli con cedola n. 16)

Titoli da una obbligazione

4670	—	—	—	—	—	—

Titoli da 10 obbligazioni

7073	—	—	—	—	—	—

3ª ESTRAZIONE

(Titoli con cedola n. 18)

Titoli da una obbligazione

745	3034	—	—	—	—	—

4ª ESTRAZIONE

(Titoli con cedola n. 20)

Titoli da una obbligazione

192	449	486	521	954	1170	1530
1592	2737	3098	3110	3657	4681	4683
9221	—	—	—	—	—	—

Titoli da 5 obbligazioni

5111	5309	5480	10186	—	—	—

Titoli da 10 obbligazioni

6415	6421	6423	6485	6803	7055	10972

5ª ESTRAZIONE

(Titoli con cedola n. 22)

Titoli da una obbligazione

108	116	151	232	277	471	543
547	917	1268	1302	1525	2412	2413
2459	2531	2611	2731	3002	3004	3036
3037	3040	3080	3210	3583	3584	3654
3658	3706	4179	4181	4369	4425	4601
4602	—	—	—	—	—	—

Titoli da 5 obbligazioni

5115	5805	—	—	—	—	—

Titoli da 10 obbligazioni

6180	6813	6822	6824	6924	7072	7513
7520	7824	8378	8891	—	—	—

(Avviso n. **7090**).

COMUNE DI ROSSIGLIONE
(Provincia di Genova)

Estrazione di obbligazioni

Elenco delle obbligazioni dei due prestiti civici sorteggiati il 18 dicembre corrente.

PRESTITO ANNO 1926

1	51	38	52	292	5	237
27	84	267	140	66	22	15
72	160	165	181	31	145	—

PRESTITO ANNO 1928

113	123	79	75	124	99	73
156	207	138	—	—	—	—

Rossiglione, 19 dicembre 1939-XVIII.

Il podestà: Dott. L. Macciò.

(Avviso n. **7104**).

FUNIVIE SAVONA SAN GIUSEPPE

Sede in Savona, via Paleocapa n. 9.
Capitale L. 55.000.000

Elenco delle obbligazioni sorteggiate per il rimborso e di quelle sorteggiate negli anni precedenti e non ancora presentate per il rimborso.

OBBLIGAZIONI IPOTECARIE 4,50 %
EMISSIONE 1913

Estrazione dicembre 1939

108	140	304	380	433	444	575
576	617	635	689	702	714	765
790	811	916	1144	1240	1247	1325
1740	2032	2066	2103	2173	2371	2389
2436	2486	2579	2594	2672	2685	2687
2759	2760	2862	2884	2961	3008	3028
3143	3290	3307	3380	3480	3573	3716
3764	4007	4012	4015	4016	4037	4186
4437	4443	4678	4765	4767	4867	4887
5002	5008	5010	5032	5084	5198	5203
5243	5258	5266	5273	5289	5314	5348
5381	5401	5426	5429	5433	5457	5467
5500	5508	5512	5543	5550	5552	5577
5643	5702	5724	5779	5913	5980	—

OBBLIGAZIONI ESTRATTE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON PRESENTATE ANCORA PER IL RIMBORSO

ANNO 1925

535	—	—	—	—	—	—

ANNO 1926

1885	1887	—	—	—	—	—

ANNO 1927

532	—	—	—	—	—	—

ANNO 1931

898	—	—	—	—	—	—

ANNO 1937

5227	—	—	—	—	—	—

ANNO 1938

3911	5223	5283	5473	—	—	—

Savona, 20 dicembre 1939-XVIII.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. 7106).

ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI BORGOMANERO GOZZANO UNITI

Sede in Borgomanero

Estrazione di obbligazioni

Si rende noto che vennero sorteggiate le seguenti obbligazioni del prestito di L. 3.500.000 emesso nel 1933.

TAGLI DA UNA OBBLIGAZIONE

174	191	213	285	352	—	—

TAGLI DA 2 OBBLIGAZIONI

13	36	45	174	276	346	428

TAGLI DA 5 OBBLIGAZIONI

23	47	66	302	309	368	—

TAGLI DA 10 OBBLIGAZIONI

1	33	106	266	—	—	—

I possessori dei titoli sorteggiati, per il rimborso, dovranno presentarsi alla sede od alle succursali della Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara.

Borgomanero, 22 dicembre 1939-XVIII.

Il presidente: Avv. cav. Gianni Colombo.

(Avviso n. 7108).

COMUNE DI SANT'OLCESE
(Provincia di Genova)

Estrazione di cartelle

Sorteggio dei titoli del prestito comunale 1924-1925 *per la quota d'ammortamento* 1939-*XVIII.*

Il Commissario prefettizio rende noto che conformemente al piano di ammortizzo del prestito di cui all'oggetto vennero estratte le seguenti cartelle:

SORTEGGIO AMMORTIZZO 1939

883	735	356	18	161	736	483
457	28	871	891	310	73	872
833	477	233	698	360	109	918
297	350	404	739	750	917	385
778	724	670	377	560	345	535
616	—	—	—	—	—	—

CARTELLE ESTRATTE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON ANCORA PRESENTATE PER IL RIMBORSO

Numero	47	estratta il	14	dicembre	1937
Id.	58	id.		id.	
Id.	65	id.		id.	
Id.	66	id.		id.	
Id.	114	id.		id.	
Id.	126	id.		id.	
Id.	156	id.		id.	
Id.	182	id.		id.	
Id.	346	id.	l'8	febbraio	1934
Id.	445	id.		id.	
Id.	464	id.		id.	
Id.	502	id.		id.	
Id.	523	id.		id.	
Id.	608	id.	11	dicembre	1936
Id.	678	id.	27	aprile	1935
Id.	711	id.	30	dicembre	1935
Id.	714	id.		id.	
Id.	727	id.		id.	
Id.	828	id.		id.	

Sant'Olcese 18 dicembre 1939-XVIII.

Il Commissario prefettizio: Castagneto.

(Avviso n. 7109).

CITTÀ DI CHIAVARI

Risultato della 44ª estrazione semestrale del prestito civico per obbligazioni 1904-1905-1912

CARTELLE DA L. 100

Serie A

28	107	108	196	101	—	—

Serie B

134	136	31	154	157	—	—

Serie C

1	196	181	35	157	—	—

Serie D

99	24	91	50	197	—	—

Serie E

143	131	32	126	80	—	—

CARTELLE DA L. 500

Serie F

16	—	—	—	—	—	—

CARTELLE DA L. 1000

Serie F

121	171	—	—	—	—	—

CARTELLE ESTRATTE NEI PRECEDENTI SORTEGGI E NON ANCORA RIMBORSATE A TUTTA LA DATA ODIERNA

UNITARIE

Serie A

82	98	—	—	—	—	—

Serie C

68	160	197	—	—	—	—

Serie D

12	59	93	94	96	117	118
119	121	122	123	124	126	127
128	129	130	131	132	133	134

Serie E

3	102	162	182	190	—	—

QUINTUPLE

Serie A

201	218	254	264	272	285	—

Serie B

226	292	—	—	—	—	—

Serie C

265	267	270	—	—	—	—

Serie D

215	229	—	—	—	—	—

Serie F

76	28	—	—	—	—	—

DECUPLE

Serie A

338	—	—	—	—	—	—

Serie D

317	337	—	—	—	—	—

Serie F

110	149	154	—	—	—	—

Chiavari, 20 dicembre 1939-XVIII.

Il podestà: Francesco Tappani.

(Avviso n. **7116**).

PROVINCIA DI VERONA

Ferrovia Verona - Caprino - Garda

Estrazione di obbligazioni

Si avvertono i detentori di obbligazioni che nella estrazione avvenuta il 22 corrente come da atto 1670 del notaio Canal presso l'Amministrazione provinciale di Verona, vennero sorteggiate le obbligazion. portanti i numeri:

1406	218	217	1084	1028	1020	299
722	1491	1067	151	216	—	—

che sono rimborsabili alla pari dal 2 gennaio 1940 presso la ricevitoria provinciale (Cassa di risparmio di Verona Vicenza) e presso lo spett. Credito Italiano.

Le obbligazioni estratte dovranno essere presentate all'incasso munite di tutte le cedole da quella portante il n. 70 scadente il 1° luglio 1940 in avanti.

N.B. Non sono state ancora presentate per il rimborso le obbligazioni 1096 sorteggiate nel 1937 la quale ha cessato di fruttare dal 1° gennaio 1938 e le obbligazioni n. 296, 955, 1201 estratte nel dicembre 1938 che hanno cessato di fruttare dal 10 gennaio 1939-XVIII.

Verona, 23 dicembre 1939-XVIII.

Il Preside: Bressan.

(Avviso n. **7118**).

SOC. AN. COOP. ELETTRICA ARIZZANO

Sede in Verbania-Intra - Capit. soc. L. 906.780 versato L. 873.330

Estrazione di obbligazioni

Col 1° febbraio 1940-XVIII sono rimborsabili le seguenti obbligazioni unitarie estratte coll'intervento del notaio Emilio Ceretti di Verbania Intra.

0013	0085	0087	0116	0151	0195	0213
0280	0381	0386	0407	0508	0560	0579
0606	0635	0656	0664	0680	0691	0694
0760	0844	0853	0884	0913	0925	0960
0981	1027	1102	1188	1210	1227	1243
1289	1325	1402	1432	1467	1553	1664
1707	1770	—	—	—	—	—

Col 1° febbraio 1941–XIX sono rimborsabili le seguenti Obbligazioni unitarie estratte coll'intervento del notaio Emilio Ceretti di Verbania Intra.

0003	0056	0125	0146	0177	0237	0296
0326	0353	0423	0513	0594	0617	0676
0743	0903	0912	0922	0923	0936	0964
0967	1010	1050	1079	1137	1160	1195
1220	1319	1351	1382	1385	1395	1411
1459	1462	1527	1528	1520	1544	1563
1579	1608	1654	1681	1759	—	—

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. 7119).

SOCIETÀ ANONIMA "DR. A. WANDER S. A."

Sede in Milano, via Meucci, 39 - Capitale sociale L. 4.000.000 versato

Estrazione di obbligazioni

Si fa noto che con verbale del dott. Pietro Allocchio notaio in Milano, in data 22 dicembre 1939–XVIII, in relazione al piano di ammortamento venne estratto il titolo:

020 (venti), da n. 50 obbligazioni da L. 500 cadauna, di compendio delle 1000 obbligazioni da lire 500 cadauna, state emesse dalla Società in esecuzione delle deliberazioni 25 marzo 1928 del Consiglio di amministrazione.

Il rimborso di dette obbligazioni sarà effettuato a partire dal 1° gennaio 1940 presso la sede della Società, contro presentazione del titolo estratto.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 7136).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3102812) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 0,45